

Post-it® 7669

→ Telefax

REGIONE
PIEMONTE

Note

A/To: ING. ABATE

Da/From: GIORGIO BENTONELLI

Data/Date: 14-1-08

Fogli/Pages: 4

3N

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Settore Opere pubbliche

DETERMINAZIONE NUMERO: 22

DEL: 09/01/2008

Codice Direzione: DA1400

Codice Settore: DA1401

Legislatura: 8

Anno: 2008

Oggetto

OGGETTO: L.E. n. 1475 - Autorizzazione per la demolizione, ricostruzione e l'esercizio di parte dell' impianto elettrico amovibile in linea aerea n. 1475, alla tensione di 70.000, Volt, Calcinere di Paesana -Sanfront, nel tratto Calcinere di Paesana - Ghisola , localizzato nei comuni di Paesana e Sanfront (CN).

VISTO il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775;
VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
VISTA la L.R. 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.07.1977, n. 616,
VISTA la L.R. 26.04.1984, n. 23;
VISTO il D.L. 11.07.1992 n. 333 e la legge di conversione 08.08.1992, n. 359;
VISTI i DD.MM. 21.03.1988 e 16.01.1991;
VISTO il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79
VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003;
VISTO il D.P.R. 327/2001 così come modificato con D.Lgs. n. 302/2002;
VISTO il D.Lgs. 330/2004;
VISTA la Legge 241/90 così come modificata con Legge, n. 15/2005.

CONSIDERATO che la Società Elettroburgo S.p.A. con D.M. n. 5290 del 29.06.1922 era stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto elettrico a 70,000 Volt Calcinere - Terzuolo ora di proprietà della Società S.I.E.D. S.p.A., variazione della denominazione sociale del 28 novembre 2003, n. di repertorio 94485,

VISTA l'istanza presentata in data 22.11.2006, corredata di progetto, con la quale la Società S.I.E.D S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla demolizione, costruzione ed esercizio di un tratto di impianto elettrico aereo amovibile alla tensione di 70.000, Volt, in località Calcinere di Paesana - Sanfront, per il tratto di linea Calcinere di Paesana -Ghisola, nei comuni di Paesana e Sanfront (CN).

PRESO ATTO che la Società S.I.E.D. Sp.A. ha motivato la predetta istanza di autorizzazione al fine migliorare la qualità dell'impianto e che l'intervento si rende necessario in quanto l'elettrodotto, esistente ormai da 80 anni, non garantisce più condizioni di sicurezza soprattutto in caso di forte vento o abbondanti nevicate, inoltre l'attuale normativa prevede che gli elettrodotti distino dai fabbricati almeno 10,00 ml, mentre la linea esistente non rispetta tale norma rispetto ad alcuni fabbricati di abitazione sorti nella zona.

CONSIDERATO che il Comune di Paesana con nota prot. n. 2225 del 19.12.2007, precisa quanto segue: l'intervento proposto dalla Società S.I.E.D. è stato oggetto di diverse riflessioni che hanno portato l'Amministrazione a richiedere lo spostamento della linea stessa alla luce di un sicuro miglioramento delle condizioni igieniche sanitarie della collettività con particolare riferimento ai fabbricati di civile abitazione ubicati nelle immediate vicinanze dell'attuale percorso dei cavi. L'intervento proposto, fra l'altro, è stato valutato anche sotto l'aspetto paesaggistico e la proposta progettuale esaminata risulta essere migliorativa rispetto alla situazione attuale in quanto il nuovo percorso è decisamente meno impattante dell'attuale. Quanto sopra viene precisato affinché emerga chiaramente la partecipazione della componente territoriale pubblica costituita dall'Ente scrivente, all'interno del procedimento, con l'intento di migliorare le condizioni di vivibilità sia dal punto di vista igienico-sanitario che paesaggistico, della collettività locale, nonché per dimostrare l'interesse pubblico dell'intervento.

PRESO ATTO che, in considerazione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 327/2001 e s.m.i., relativo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, sono pervenute al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Cuneo le seguenti opposizioni dei signori. Martino Graziella, Martino Margaret, Martino Giangiacomo.

VISTE le caratteristiche tecniche dell'impianto che si possono riassumere in :

n. 1 tronco di linea elettrica aerea a 70.000 Volt della lunghezza di m. 1900. n. 8 tralicci sorretti da una base variabile di ml 4,00 x 4,00 a ml 4,80 x 4,80 con altezza massima di m. 28,00 in sostituzione dei 10 esistenti;

n. 3 conduttori alluminio e acciaio da 148 mmq e diametro 15,85 mm;

demolizione della vecchia linea esistente m. 1900.

PRESO ATTO che per la ricostruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico si rende necessario realizzare e mantenere una fascia di rispetto preclusa a coltivazioni arboree di alto fusto larga: metri 6,00 per parte asse linea aerea.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti consensi autorizzazioni e pareri favorevoli da parte delle Autorità e degli Enti interessati:

Amministrazione Comunale di Paesana: nulla osta alla costruzione, nota prot. n. 3388 del 28.05.2007;

Amministrazione Comunale di Paesana: nulla osta all'attraversamento stradale, nota prot. n. 6509 del 10.10.2007;

Amministrazione Comunale di Paesana – Beni Ambientali: autorizzazione n. 6 del 22.05.2007;

Parco del Po Cuneese: Determinazione Dirigenziale n. 148 del 03.05.2007;

Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) nota prot. n. 171 del 26.01.2007 e nota prot. n. 613 del 14.03.2007;

Marina Militare: nota prot. n. 9916 del 30.11.2006;

Ministero delle Comunicazioni: nota prot. n. 0047945 del 03.07.2007;

Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea: nota prot. n. 16635 del 02.07.2007.

CONSIDERATO inoltre che nella scelta del tracciato di progetto la Società S.I.E.D S.p.A. ha avuto riguardo per quanto previsto dal T.U. 11.12.1933, n. 1775 art. 121 penultimo comma.

PRESO ATTO che la Società S.I.E.D S.p.A. con dichiarazione in data 17 ottobre 2007, si è obbligata ad accettare le condizioni imposte nei consensi e pareri sopra citati e dichiara di impegnarsi a porre in atto tutti gli accorgimenti e le modifiche che in futuro le normative nazionali

e/o internazionali relative ad elettrodotti imponessero per la tutela dell'incolumità sanitaria della popolazione esposta ai campi elettromagnetici e a sottostare a tutte le prescrizioni/verifiche delle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché a quelle che saranno ulteriormente stabilite dal provvedimento di autorizzazione alla demolizione, costruzione ed esercizio della linea elettrica in oggetto.

VISTA la relazione finale del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Cuneo in data 25.10.2007, con la quale si trasmettono gli atti relativi all'esperita istruttoria per il seguito di competenza, a seguito della domanda di autorizzazione presentata dalla Società S.I.E.D. S.p.A. in data 22.11.2006, a condizione che prima dell'inizio dei lavori, art 11 della L.R. 23/84, in ordine all'interferenza dell'impianto con beni demaniali, patrimoniali indisponibili o zone di pubblico interesse la società S.I.E.D. S.p.A. convenga con le Amministrazioni interessate le modalità esecutive di costruzione delle opere in conformità delle norme di competenza vigenti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti l'art. 22 della L.R. 51/97;
visto il d.lgs. n. 112/1998;
vista la l.r. n. 44/2000;
vista la l.r. 7/2005

DETERMINA

Art. 1) La Società S.I.E.D. S.p.A., viste le motivazioni ed i considerati indicati in premessa, è autorizzata alla demolizione, ricostruzione ed esercizio di parte dell' impianto elettrico amovibile in linea aerea n. 1475, alla tensione di 70.000, Volt, Calcinere di Paesana –Sanfront, nel tratto Calcinere di Paesana – Ghisola , localizzato nei comuni di Paesana e Sanfront (CN).

Art. 2) Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la demolizione, ricostruzione ed esercizio dell'impianto elettrico autorizzato di cui all'art. 1.

Art. 3) Entro due anni dalla data della presente determinazione, la società S.I.E.D. S.p.A. deve presentare al Settore Regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge regionale 23/84 e del D.P.R. 327/2001 e s.m.l. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art.4) Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici, previa l'acquisizione del formale assenso del posizionamento del tracciato del progetto esecutivo da parte del Comune di Paesana.

Art5) La Società S.I.E.D. S.p.A., è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della demolizione ricostruzione e esercizio dell'impianto n. 1475 a 70.000 Volt venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Dir.DA1400 Sett.DA1401 Segue Testo Determinazione Numero

/ Anno

Pagina 4 |

Art. 6) La Società S.I.E.D. S.p.A., resta obbligata ad eseguire durante la demolizione, ricostruzione e esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza. La Società S.I.E.D. S.p.A., resta obbligata alla demolizione di tutte le opere e manufatti insistenti sul territorio attinenti alla linea di sua competenza con ripristino dei luoghi allo stato naturale, con conseguente liberazione delle servitù costituite.

Art 7) Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società S.I.E.D. S.p.A.,

Art. 8) La Società S.I.E.D. S.p.A., è altresì autorizzata, per le necessità di ricostruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di metri 6,00 per parte asse linea aerea.

Art. 8) Al fine di mitigare l'impatto della linea dovranno essere utilizzati pali a basso impatto da concordare preventivamente con il Parco del Po Cuneese.




Art.9) Il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall'art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988, nonché alle avvenute demolizioni, così come previste dal presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.


Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Claudio TOMASINI)



al sig. Fabio BERTORELLO
in data 14.01.2008



CONFORME

